



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1320 DEL 09/11/2018

Servizio TURISMO

OGGETTO: L.R. 21/2008 – INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO – SKI AREA “KABERLABA”. REALIZZAZIONE DI UNA FUNIVIA MONOFUNE CON SEGGIOLE QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO E PEDANA MOBILE DI IMBARCO, DENOMINATA “PARTÛT - KABERLABA (999,10 -1178,60)” COD.USTIF SEM 233 E COD. REG. T.4.32M NEL COMPENSORIO SCIISTICO DI KABERLABA IN COMUNE DI ASIAGO (VI). RICHIEDENTE: COMUNE DI ASIAGO. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 21.11.2008 n. 21;
Vista la L.R. 12.01.2009 n. 1 art. 31 comma 1;
Vista la L.R. 09.08.2002, n. 14;
Visto il R.D. 3267/23;
Visto il D. Lgs. 42/2004
Visto la L. 241/1990;

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Asiago, da alcuni anni è impegnata per il rilancio e il consolidamento dello sviluppo turistico ed economico dell'Altopiano dei Sette Comuni attraverso la realizzazione di un moderno sistema impiantistico invernale che prevede la riqualificazione, sviluppo e potenziamento dell'area sciabile del “Kaberlaba” in Comune di Asiago ed è risultato assegnatario di contributo del Fondo Comune Confinanti (2013-2014) e di un contributo da parte della Provincia di Vicenza;
- l'intervento prevede la costruzione di una nuova seggiovia quadriposto, la realizzazione di uno SKI WEG, la demolizione di tre impianti sciiviari realizzati negli anni 60, attualmente in disuso, e la revisione e potenziamento dell'impianto di innevamento artificiale esistente;

Vista la domanda, acclarata al protocollo della Provincia di Vicenza prot. 53152 del 09/08/2018, con la quale il Sindaco del Comune di Asiago con sede in Piazza Secondo Risorgimento n° 6 - 36012 Asiago, ha chiesto l'approvazione, ai sensi della L.R. 21/08, del progetto per la realizzazione di una funivia monofune con seggiole quadriposto ad ammorsamento fisso e pedana mobile di imbarco, denominata “PARTÛT - KABERLABA (999,10 -1178,60)” Cod.USTIF SEM 233 e Cod. Reg. T.4.32M nel comprensorio sciistico di Kaberlaba in comune di Asiago (VI);

Considerato che in data 30/08/2018 prot. 56853 è stato chiesto il parere dell'Organo Interno di Valutazione Tecnica Paesaggistica VTP della Provincia di Vicenza, per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto;

Visto che l'Organo Interno di VTP nella Commissione locale per il Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 42/2004 nella seduta del 31/08/2018 ha espresso parere favorevole all'intervento con prescrizioni:

- a) considerato che l'intervento ricade in ambiti interessati dagli eventi della Grande Guerra si prescrive che dovranno essere tutelati eventuali manufatti rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- b) che sia demolito l'impianto individuato in cartografia come linea dismessa ed i relativi manufatti;

Considerato che in data 04/09/2018 prot. n. 57737 ai sensi del DLgs n. 42 del 22/01/2004 art 146 c. 7 è stato trasmesso per posta certificata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo, la documentazione del progetto presentata, la Relazione tecnica dell'ufficio e il verbale dell'Organo interno per la Valutazione Tecnica Paesaggistica (VTP) istituita con DGP n. 186 del 19/07/2011 ai sensi dell'art. 45 *nonies* della L.R. 11/2004 per il parere di competenza;

Accertato che sono pervenuti i pareri favorevoli da parte della:

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** prot. 23552 del 19/09/2018 (n.s. prot. 61180 del 19/09/2018) **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, circa la compatibilità delle opere descritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione;
- **Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Operativa Unità Organizzativa Forestale Ovest**, prot. 393270 del 28/09/2018 (ns. prot. 63622 del 28/09/2018), **parere favorevole** ai fini forestali della L.R. 52/78, art. 15 - RDL 3267/1923 - RD1126/1926 e dell'art. 54 delle P.M.P.F. vigenti nella Regione del Veneto, alla riduzione di superficie boscata, sulla superficie complessiva di **mq. 8500 circa** sui terreni in Comune di Asiago, loc. Kaberlaba, individuati come da progetto in argomento, datato giugno 2018, a firma dell'arch A. Stella, agli atti del Servizio Trasporti della Provincia di Vicenza, proponendo quale compensazione ai sensi dell'art. 15 L.R. 52/78 e DGR 112/2000 il versamento sull'apposito "*Fondo regionale per rimboschimenti e miglioramenti boschivi compensativi*" di un importo definito in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00);
- **FISI Federazione Italiana Sport Invernali**, parere del 27/10/2018 ns. prot. 70861 del 29/10/2018 **parere favorevole** per quanto di competenza:
"La presenza di questo nuovo impianto in sostituzione dei due vecchi Skilifts esistenti viene a migliorare notevolmente, l'immagine del comprensorio sciistico di Kaberlaba in Comune di Asiago (Vi). Il nuovo impianto comunque non riveste caratteristiche tecniche rientranti nell'ambito dell'attività agonistica della Federazione di competenza."
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord-Est – Ufficio 8 - U.S.T.I.F. di Venezia**, Registro Ufficiale U.0225835/SEM 233 del 23/10/2018 n.s prot. Prot. 69653 del 23/10/2018, **parere favorevole sul progetto di fattibilità funiviario**, ai sensi del D.M. n.337/2012, per l'impianto in oggetto specificato;

Vista la perizia valanghiva del **Servizio Centro Valanghe di Arabba (ARPAV)** INVAL IMP 5-16 del 26/09/2016, in cui specifica che la zona interessata dalla nuova seggiovia quadriposto "**Partüt – Kaberlaba** (999,10 -1178,60)", non è interessata, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di valanghe;

Visto che :

- l'intervento in oggetto rientra nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I) del comune di Asiago ed è compatibile con il Piano Regionale Neve approvato con D.G.R. n. 217 del 26/02/2013 e pubblicato sul B.U.R.V. n. 26 del 19/03/2013;
- il progetto non interessa Siti della Rete Natura 2000. L'area soggetta non ricade in aree di interesse comunitario SIC o ZPS;
- l'intervento in oggetto rientra nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I) del comune di Asiago ed è compatibile con il Piano Regionale Neve approvato con D.G.R. n. 217 del 26/02/2013 e pubblicato sul B.U.R.V. n. 26 del 19/03/2013;

- il territorio di Asiago e quindi anche dell'area in cui ricade l'intervento "Ski area Kaberlaba" rientra nel bacino idrografico del Brenta – Bacchiglione, il quale, viste le caratteristiche carsiche dell'Altopiano, non evidenzia pericolosità di tipo idraulico;

Preso atto:

- che il Comune di Asiago ha trasmesso la richiesta in data 31/01/2018 prot. 6667, del parere di competenza al Ufficio VIA della Provincia di Vicenza, per l'attivazione della procedura di verifica dell'intervento alla normativa in materia di VIA;
- che in merito all'assoggettabilità alla procedura di VIA o di Verifica, di cui alla Parte Seconda ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m. e ii., come peraltro più volte ricordato, sono sottoposti a Verifica di assoggettabilità le "piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti di risalita, escluse le sciovie o le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone";
- che l'impianto in oggetto ha una lunghezza di 1034,51 metri con una *portata oraria massima 1800 persone*;
- che con Determina n° 268 del 28/03/2018 l'Ufficio VIA della Provincia di Vicenza **ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale** di cui al D.lgs. n. 152/06 e alla L.R. 4/20016, il progetto funivia monofune con seggiole quadriposto ad ammassamento fisso e pedana mobile di imbarco denominata "**Partüt - Kaberlaba** (999,10 -1178,60)" con prescrizioni riportate nel parere 11/2018 allegato alla determina sopracitata, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del Responsabile del procedimento arch. Gianni Dall'Osto – Responsabile del Settore n. 6 del Comune di Asiago prot. 12843 del 27/07/2018 in cui si dichiara:

- la piena disponibilità dei terreni su cui verranno realizzati gli interventi in oggetto;
- che le aree interessate dall'intervento sono sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs 42/2004, ed a vincolo idrogeologico-forestale – RD 30.12.1923 n. 3267;
- che le aree interessate alla realizzazione dell'intervento in oggetto non sono sottoposte a vincolo d'uso civico ai sensi della legge regionale 31/94;
- che non costituiscono patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26;
- che non sono stati rilasciati titoli abilitativi edilizi relativamente al progetto;

Considerato che:

- l'autorizzazione è resa sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici, e valanghivi (art. 39 L.R. 21/08);
- gli interventi di progetto si inseriscono nel contesto di aree già in parte sottoposte ad azioni antropiche. Gli ulteriori effetti sul sistema ambientale circostante, si ritengono comunque compatibili con l'equilibrio globale del sistema stesso, in considerazione della stagionalità di utilizzo delle strutture e secondo quanto risulta dalla specifica relazione di compatibilità ambientale allegata al progetto, congruente con quella a corredo dello strumento urbanistico comunale;

Preso Atto della dichiarazione del progettista ing. Mario Pedrotti (Relazione Generale TAV. 1623 - D11-A) in cui si specifica che l'area in esame non interessa Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Z.P.S;

Preso atto che in riferimento alla L. 7 marzo 2001 n.78 "*Tutela del patrimonio storico della 1° Guerra Mondiale, legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001*" il progettista ing. Mario Pedrotti dichiara che nell'area specifica d'intervento sono presenti alcuni resti di camminamenti e trincee della grande guerra, e che la nuova seggiovia non interferirà in alcun modo con questi;

Ritenuto di poter procedere all'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e al comma 1 lett. d bis) art.3 della L.R. 21/08;

Dato Atto che l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 11 D. Lgs. 22/01/2004 n. 42, deve essere trasmessa senza indugio al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali interessati;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

- A) di autorizzare anche ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (autorizzazione paesaggistica) il progetto di realizzazione di una funivia monofune con seggiole quadriposto ad ammortamento fisso e pedana mobile di imbarco, denominata **“PARTÛT - KABERLABA (999,10 -1178,60)”** Cod. USTIF SEM 233 e Cod. Reg. T.4.32M nel comprensorio sciistico di Kaberlaba in comune di Asiago (VI), con le seguenti caratteristiche tecniche principali:

Denominazione	PARTÛT – KABERLABA
Tipo di Impianto	funivia monofune con seggiole quadriposto ad ammortamento fisso e pedana mobile di imbarco
Codice USTIF	SEM 233
Codice Regionale	T.4.32M
Comune	Asiago (VI)
Localita'	Kaberlaba
Comunita' Montana	Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
Funzionamento	invernale promiscuo ed estivo
Stazione a valle	rinvio-tenditrice
Stazione a monte	motrice - ancorata
Quota stazione monte	1178,60 m s.l.m.
Quota stazione valle	999,10 m s.l.m.
Lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione	1015,54 m
Dislivello della fune fra gli ingressi di stazione	179,50 m
Lunghezza sviluppata della linea	1034,51 m
Pendenza media fra le stazioni	17,35 %
Pendenza massima della fune (campata 7-8)	47,70 %
Equidistanza dei veicoli	20,8 m
Numero totale veicoli	n° 101
Capienza di ciascun veicolo seggiola	n° 4
Velocità massima con l'azionamento principale	2,6 m/s
Portata massima con azionamento principale	p/h 1800
Intervallo di tempo tra i veicoli	8,0 s
Durata viaggio con velocità massima	6'38"
Potenza del motore principale	170 kW
Potenza del motore di recupero	90 kW
Numero sostegni di appoggio	n° 8
Numero sostegni di ritenuta	n° 1
Numero sostegni a doppio effetto	n° 1
Numero totale rulli guidafune, salita/discesa	n° 94/78
Diametro pulegge motrice/rinvio	5300 mm

Intervia in linea	5300 mm
Diametro fune portante-traente	40 mm
Azione del dispositivo idraulico di tensione	25000 ± 10% daN
Senso di rotazione orario	antiorario
ESERCIZIO PER PEDONI	
velocità massima con l'azionamento principale	1,5 m/s
Portata massima con azionamento principale	260 p/h
intervallo di tempo tra i veicoli	13,9 s
durata viaggio con velocità massima	11'30"

B) Prescrizioni impartite :

- Dalla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo**, prescrizioni contenute nel parere favorevole del 19/09/2018 prot. 23552 (n.s. prot. 61180 del 19/09/2018) allegato al presente provvedimento e individuato come **ALL. A**;
- Dalla **Direzione Operativa Unità Organizzativa Forestale Ovest**, prescrizioni contenute nel parere favorevole prot. 393270 del 28/09/2018 (ns. prot. 63622 del 28/09/2018) allegato al presente provvedimento e individuato come **ALL. B**;
- Dalla **Direzione Generale Territoriale del Nord-Est – Ufficio 8 - U.S.T.I.F. di Venezia**, prescrizioni contenute nel parere favorevole del 23/10/2018 Registro Ufficiale U.0225835/SEM 233 (n.s. prot. Prot. 69653 del 23/10/2018), progetto di fattibilità funiviario, allegato al presente provvedimento e individuato come **ALL. C**;
- Dalla **Provincia di Vicenza** :
 1. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino, la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 comma 6 della L.R. 21/2008, **è subordinata alla prestazione di un'idonea cauzione, a favore della Amministrazione Provinciale**, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI);
 2. il Direttore dei Lavori dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, al picchettamento della zona di intervento mediante tracciamento topografico con appoggio a punti fissi ben individuabili. Di ciò dovrà redigere apposito verbale corredato da una planimetria progettuale con evidenziata l'ubicazione dei picchetti e la relativa numerazione di riferimento. Un adeguato numero di questi, da specificare nel verbale, dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori al fine di consentire, in ogni momento e con semplici operazioni di misura manuali, la verifica della corrispondenza tra i lavori eseguiti e le previsioni progettuali. Copia del verbale e della relativa planimetria dovrà essere conservato in cantiere;
 3. si dovrà comunicare con congruo anticipo alla Provincia di Vicenza e alla Direzione Operativa Unità Organizzativa Forestale Ovest, il nominativo del direttore dei lavori e le date dell'avvenuto picchettamento (di cui al punto precedente), di inizio e ultimazione dei lavori;
 4. dovrà essere data piena attuazione alle indicazioni e prescrizioni di cui alle relazioni geologica, forestale e paesaggistica di progetto;
 5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi, esuberante rispetto al previsto utilizzo a rilevato, o comunque non riutilizzabile in loco, dovrà essere allontanato a discarica autorizzata. nel rispetto e ai sensi dell'art. 41Bis della legge n. 98/2013, commi da 1-5;
 6. i sostegni dell'impianto che ricadono nelle vicinanze del tracciato delle piste devono essere efficacemente protetti dagli urti da parte degli sciatori;
 7. in corrispondenza dei sottopassi della linea di impianto deve essere garantito, in ogni condizione, il franco minimo di 3.50 m.;

- Dall'Ufficio VIA della Provincia di Vicenza, prescrizioni contenute nel parere favorevole n° 11/2018 allegato alla Determina n° 268 del 28/03/2018 allegato al presente provvedimento e individuato come **ALL. D**;
- Dalla FISI Federazione Italiana Sport Invernali, parere favorevole del 27.10.2018 ns. prot. 70861 del 29/10/2018 , allegato al presente provvedimento e individuato come **ALL. E**;

C) Di dare atto che:

- a) dovrà essere conseguita la concessione comunale per l'esecuzione dei lavori;
- b) di inviare il presente provvedimento al Comune di Asiago, alla Direzione Operativa Unità Organizzativa Forestale Ovest, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo e alla Regione Veneto Infrastrutture Trasporti e Logistica Mobilità e Trasporti (impianti a fune e piste da sci) per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Piste di cui all'art. 8 della L.R. 21/08;
- c) ai sensi del comma 3 dell'art.8 della l.r. n.21/2008, l'iscrizione al Registro Regionale, viene meno se entro trenta giorni dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di mobilità la corografia, in supporto informatico, indicante il tracciato degli impianti e delle piste effettivamente realizzati, in scala 1:10.000;
- d) che l'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 gg. o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

D) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

E) di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 180 (ID PROC. N. 723).

Vicenza, 09/11/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRENTAN SANDRA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Sandra Brentan